

IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "MOLINELLA"

Realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 24,99 MWp
e relative opere di connessione alla RTN con potenza in immissione di 25,00 MW
da ubicarsi nei Comuni di Molinella (BO), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA COMUNE DI MOLINELLA (BO), E COMUNI DI ARGENTA E PORTOMAGGIORE (FE)

ELABORATO: Relazione di variante agli strumenti urbanistici dei comuni di
Molinella (BO), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)

FORMATO

CODICE ELABORATO

A4

FL_MOL_R.24

COMMITTENTE:

MOLINELLA ENERGY S.R.L.

Via Morgone n.14 – 40062 Molinella (BO)
P.I. 04243221209

PROGETTISTA:

Flo.Ren. S.R.L.

Via Giorgio Baglivi 3 – 00161 Roma (RM)
P.IVA e C.F. 14140331001
Info@florenweb.com



Palma Investimenti e Servizi S.R.L.

Viale del Monte Oppio 24 – 00184 Roma
P.IVA e C.F. 10530381002
info@palmainvestimenti.it



REV.	DATA	DESCRIZIONE	
01	01-26		
REDATTO		VERIFICATO	APPROVATO
A.S.		F.D.	F.D.

Sommario

1.	Premessa.....	1
2.	Inquadramento progettuale.....	2
2.1	Descrizione sintetica del progetto Molinella.....	2
2.2	Descrizione delle opere in variante.....	3
2.2.1	Descrizione del cavidotto di collegamento dell’impianto alla Cabina di Sezionamento.....	4
2.2.2	Descrizione della cabina di sezionamento (CdS)	8
2.2.3	Linea interrata di collegamento della CdS alla nuova SE Terna.....	9
3.	Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni di carattere locale	11
3.1	Piano territoriale Metropolitano di Bologna (ex PTCP)	11
3.2	Piano Strutturale Comunale (PSC) e Carta Unica del Territorio di Molinella.....	23
3.3	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Molinella	34
3.4	Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) di Ferrara	36
3.5	Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione dei Comuni Valli e Delizie.....	42

1. Premessa

Lo scopo della presente relazione è fornire una descrizione dell'impianto agrivoltaico "Molinella" ed in particolare delle opere connesse rispetto alla viabilità pubblica e alle aree private interessate dando evidenza delle soluzioni progettuali adottate nei comuni di Molinella, Argenta e Portomaggiore anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Si definiscono quindi le previsioni progettuali che configurano una variante alle tavole degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei comuni di Molinella (BO), di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE).

Si specifica che tutti gli approfondimenti e le analisi di compatibilità ambientale dell'intera opera sono contenute nello Studio di Impatto Ambientale "FL_MOL_R.11".

Si è resa necessaria l'integrazione della presente a seguito dell'intercorsa Conferenza dei Servizi del 20/10/2025 e la successiva richiesta di integrazioni recapitata al proponente in data 04/12/2025 con prot. PG.2025.1224717, prorogata nella scadenza con nota del 7 gennaio 2026 e acquisita al prot. regionale n. PG.2026.0002385. Tali richieste di integrazioni hanno comportato delle modifiche sostanziali al percorso del cavidotto presentato in prima istanza e la conseguente rielaborazioni di molti degli elaborati allegati alla presente.

2. Inquadramento progettuale

2.1 Descrizione sintetica del progetto Molinella

L'impianto agrivoltaico, denominato "Molinella", sarà realizzato in Emilia Romagna, nel Comune di Molinella (BO), in un'area che dista circa 4,5 km dal centro della città. L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV su una nuova stazione elettrica (SE) della RTN a 380/132/36 kV da inserire in entrata – esce alla linea RTN a 380 kV "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala" e alla linea RTN a 132 kV "Portomaggiore – Bando" per una potenza totale ai fini della connessione di 25 MW. La nuova SE di Terna 380/132/36 kV denominata "Portomaggiore" verrà realizzata nel Comune di Portomaggiore (FE) ed è stata già autorizzata dalla società EG DANTE Srl (Gruppo Enfinity) con provvedimento n. DET-AMB-2024-3386 del 14/06/2024 rilasciato da ARPAE-SAC Ferrara e Decreto VIA N. DM_2024-0000112 del 12/04/2024. Il collegamento tra l'impianto e lo stallo assegnato della nuova SE avverrà tramite un cavidotto interrato a 36 kV di lunghezza pari a circa 13 km che si svilupperà principalmente lungo strade pubbliche asfaltate ed interesserà i Comuni di Molinella (BO), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE).




Figura 1 – Inquadramento generale dell'impianto "Molinella" su Ortofoto (rif. Tav. FL_MOL_G.01)

- Area nella disponibilità del proponente
- Area impianto
- Nuova SE Terna (autorizzata)
- CdS (Cabina di Sezionamento)
- Cavidotto di Alta Tensione a 36 kV
- Linee aeree di Alta Tensione esistenti
- Raccordi AT
- Strada Statale/Provinciale
- Linea ferroviaria

Di seguito si riportano le opere oggetto del procedimento autorizzatorio unico di VIA.

- Impianto agrivoltaico avanzato con potenza nominale dei moduli fotovoltaici pari a 24,99 MWp installati su strutture di sostegno ad inseguimento monoassiale. La potenza totale richiesta ai fini della connessione è di 25 MW. Tale opera è ubicata nel Comune di Molinella (BO);
- Cavidotto in AT a 36 kV interrato per il collegamento dell'impianto agrivoltaico alla Nuova Stazione di Terna denominata "Portomaggiore" già autorizzata. La lunghezza del cavidotto è di circa 13 km e si svilupperà lungo strade pubbliche carrabili passanti nei Comuni di Molinella (BO), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE). Nello specifico: il cavidotto, dopo essersi sviluppato lungo il terreno di proprietà del proponente, attraversa mediante TOC il fiume Reno e si snoda sulle vie del Comune di Molinella per poi entrare nel tratto di competenza del Comune di Argenta all'altezza di Via Cavo di Spina. Successivamente lo stesso, passerà all'interno della frazione di Consandolo giungendo a Via Portoni Bandissolo ove cambia la giurisdizione subentrando il Comune di Portomaggiore. Quest'ultimo gestisce le strade ove insiste l'ultimo tratto di cavidotto che condurrà alla cabina di smistamento.
- Nuova Cabina elettrica Utente di sezionamento ubicata nei pressi della Nuova SE Terna
- Nuova Stazione di Terna denominata "Portomaggiore" a 380/132/36 kV 132 kV realizzata nel Comune di Portomaggiore (FE) che si collegherà con raccordi aerei in AT alla linea RTN a 380 kV "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala" e alla linea RTN a 132 kV "Portomaggiore – Bando". La nuova SE è stata già autorizzata dalla società EG DANTE Srl (Gruppo Enfinity) con provvedimento n. DET-AMB-2024-3386 del 14/06/2024 rilasciato da ARPAE-SAC Ferrara e Decreto VIA N. DM_2024-0000112 del 12/04/2024

2.2 Descrizione delle opere in variante

Il cavidotto AT interrato, volto a collegare l'impianto agrivoltaico alla Nuova Stazione di Terna denominata "Portomaggiore", costituisce variante urbanistica in quanto non è previsto negli strumenti di pianificazione vigenti.

Inoltre, il progetto dell'impianto agrivoltaico richiede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di alcuni terreni ricadenti nei Comuni di Argenta e Portomaggiore in corrispondenza dei quali si andranno a realizzare le opere di connessione di progetto, segnatamente riconducibili a:

- Realizzazione del cavidotto in AT a 36 kV interrato per il collegamento dell'impianto agrivoltaico alla Cabina di Sezionamento posta in prossimità della Nuova Stazione di Terna denominata "Portomaggiore" già autorizzata. La lunghezza del cavidotto è di circa 14,3 km che si svilupperanno principalmente lungo strade pubbliche carrabili passanti nei Comuni di Molinella (BO), Argenta (FE) e Portomaggiore (FE). Solo nei comuni di Argenta e Portomaggiore il cavidotto interesserà alcuni terreni privati;
- Realizzazione della Cabina elettrica Utente di sezionamento ubicata nei pressi della Nuova SE Terna nel Comune di Portomaggiore (FE) su terreno privato;

- Realizzazione del cavidotto a 36 kV di connessione tra la Cabina di Sezionamento e la sezione a 36 kV della Nuova SE Terna di lunghezza di circa 80 metri da realizzare su terreni privati.

Relativamente alla nuova SE 380/132/36 kV, si specifica che risulta essere già autorizzata dalla società EG DANTE Srl (Gruppo Enfinity) con provvedimento n. DET-AMB-2024-3386 del 14/06/2024 rilasciato da ARPAE-SAC Ferrara e Decreto VIA N. DM_2024-0000112 del 12/04/2024. I terreni su cui verrà realizzata sono stati inseriti nel Piano Particellare di Esproprio ma si ritiene siano stati già oggetto di procedura di esproprio.

Gli interventi in variante sopra elencati costituiscono opere di rete utente provvisorie che saranno smantellate al termine della vita utile dell'impianto agrivoltaico. Inoltre, tali opere sono considerate, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 190/2024 e ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Per tali opere, in riferimento ai soli tratti ricadenti sui terreni elencati nel piano particellare di esproprio a cui si rimanda per dettagli (FL_MOL_R.02.1), sarà necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio affinché possano espletarsi le procedure espropriative a seguito dell'eventuale ottenimento del titolo autorizzatorio unico.

2.2.1 Descrizione del cavidotto di collegamento dell'impianto alla Cabina di Sezionamento

La connessione tra l'impianto di produzione e la Cabina di Sezionamento avviene mediante elettrodotti interrati in Alta Tensione a 36 kV esteso per una lunghezza complessiva di circa 13 km. Il tracciato del cavidotto è stato volutamente individuato privilegiando la posa interrata dei cavi sotto la sede stradale relativa a viabilità asfaltata già esistente determinando così il minimo impatto su terreni di proprietà privata o pubblica, ad eccezioni di alcuni tratti per i quali sarà necessario attivare la procedura di esproprio.

Al fine di identificare meglio il tracciato, lo si può suddividere in 12 tratti:

- Tratto A-B: Lunghezza 825 m circa. In uscita dalla Cabina di Smistamento, si sviluppa su terreno nella disponibilità del proponente identificato al foglio 37 particelle 14, 5, 6, 7, 8 del Comune di Molinella, fino a raggiungere la "Via Argentana" alle coordinate Lat: 44°38'2.67"N, Lon: 11°44'28.30"E.
- Tratto B-C: Lunghezza 235 m circa. Attraversa il fiume Reno partendo dalla "Via Argentana" e sviluppandosi lungo le particelle catastali 4, 3, 2, 1 foglio 37 e 85, 84, 83 foglio 34, del Comune di Molinella, fino ad arrivare a "Via Spina", dalle coordinate Lat: 44°38'2.67"N, Lon: 11°44'28.30"E alle coordinate Lat: 44°38'10.01"N, Lon: 11°44'26.07"E.
- Tratto C-D: Lunghezza 2565 m circa. Percorre la "Via Spina", dalle coordinate Lat: 44°38'10.01"N, Lon: 11°44'26.07"E, fino ad incrociare la "Via Cavo Spina" alle coordinate Lat: 44°38'29.66"N, Lon: 11°45'59.91"E, entrambe gestite dal Comune di Molinella.

- **Tratto D-E:** Lunghezza 190 m circa. Percorre un tratto di "Via Cavo Spina", presso il Comune di Molinella, dalle coordinate Lat: 44°38'29.66"N, Lon: 11°45'59.91"E, terminando presso il confine tra il Comune di Molinella ed il Comune di Argenta alle coordinate Lat: 44°38'35.50"N, Lon: 11°46'2.02"E.
- **Tratto E-F:** Lunghezza 1280 m circa. Percorre un tratto di "Via Cavo Spina", dalle coordinate Lat: 44°38'35.50"N, Lon: 11°46'2.02"E, fino ad incrociare "Via Provinciale" alle coordinate Lat: 44°39'11.83"N, Lon: 11°46'23.62"E, entrambe gestite dal Comune di Argenta.
- **Tratto F-G:** Lunghezza 655 m circa. Percorre "Via Provinciale", gestita dal Comune di Argenta, dalle coordinate Lat: 44°39'11.83"N, Lon: 11°46'23.62"E, alle coordinate Lat: 44°39'23.51"N, Lon: 11°46'48.00"E, fino ad incrociare "Via Gresolo".
- **Tratto G-H:** Lunghezza 3300 m circa. Percorre "Via Gresolo", gestita dal Comune di Argenta, dalle coordinate Lat: 44°39'23.51"N, Lon: 11°46'48.00"E alle coordinate Lat: 44°39'27.02"N, Lon: 11°49'2.55"E, fino ad incrociare "Via Arginello".
- **Tratto H-I:** Lunghezza 1055 m circa. Percorre la "Via Arginello", gestita dal Comune di Argenta, dalle coordinate Lat: 44°39'27.02"N, Lon: 11°49'2.55"E, alle coordinate Lat: 44°38'53.93"N, Lon: 11°49'5.40"E, fino ad incrociare "Via Alberone".
- **Tratto I-L:** Lunghezza 2575 m circa. Percorre la "Via Alberone", gestita dal Comune di Argenta, dalle coordinate Lat: 44°38'53.93"N, Lon: 11°49'5.40"E, alle coordinate Lat: 44°38'40.29"N, Lon: 11°50'49.07"E, fino ad incrociare "Via Portoni Bandissolo".
- **Tratto L-M:** Lunghezza 640 m circa. Percorre la "Via Portoni Bandissolo", gestita dal Comune di Argenta, dalle coordinate Lat: 44°38'40.29"N, Lon: 11°50'49.07"E, terminando presso il confine tra il Comune di Argenta ed il Comune di Portomaggiore alle coordinate Lat: 44°38'57.50"N, Lon: 11°51'5.32"E, fino ad incrociare "Via Portoni Bandissolo".
- **Tratto M-N:** Lunghezza 595 m circa. Percorre la "Via Portoni Bandissolo", gestita dal Comune di Portomaggiore, dalle coordinate Lat: 44°38'57.50"N, Lon: 11°51'5.32"E, alle coordinate Lat: 44°39'15.27"N, Lon: 11°51'13.52"E.
- **Tratto N-O:** Lunghezza 15 m circa. Si sviluppa per pochi metri un terreno privato, censito al NCT del Comune di Portomaggiore foglio 157 particella 67 dalle coordinate Lat: 44°39'15.27"N, Lon: 11°51'13.52"E, alle coordinate Lat: 44°39'15.48"N, Lon: 11°51'12.89"E, fino all'arrivo alla Cabina di Sezionamento.

TRATTO	POSIZIONE	LUNGHEZZA (m)
A-B	Particelle 14, 5, 6, 7, 8 foglio 37, Comune di Molinella da Lat: 44°37'53.89"N, Lon: 11°44'8.76"E a Lat: 44°38'2.67"N, Lon: 11°44'28.30"E	825
B-C	Particelle 4, 3, 2, 1 foglio 37 e 85, 84, 83 foglio 34, Comune di Molinella Da Lat: 44°38'2.67"N, Lon: 11°44'28.30"E a Lat: 44°38'10.01"N, Lon: 11°44'26.07"E	235

TRATTO	POSIZIONE	LUNGHEZZA (ml)
C-D	Via Spina Comune di Molinella Da Lat: 44°38'10.01"N, Lon: 11°44'26.07"E a Lat: 44°38'29.66"N, Lon: 11°45'59.91"E	2565
D-E	Via Cavo Spina Comune di Molinella da Lat: 44°38'29.66"N, Lon: 11°45'59.91"E a Lat: 44°38'35.50"N, Lon: 11°46'2.02"E	190
E-F	Via Cavo Spina Comune di Argenta Da Lat: 44°38'35.50"N, Lon: 11°46'2.02"E a Lat: 44°39'11.83"N, Lon: 11°46'23.62"E	1280
F-G	Via Provinciale Comune di Argenta Da Lat: 44°39'11.83"N, Lon: 11°46'23.62"E a Lat: 44°39'23.51"N, Lon: 11°46'48.00"E	655
G-H	Via Gresolo Comune di Argenta Da Lat: 44°39'23.51"N, Lon: 11°46'48.00"E a Lat: 44°39'27.02"N, Lon: 11°49'2.55"E	3300
H-I	Via Arginello Comune di Argenta Da Lat: 44°39'27.02"N, Lon: 11°49'2.55"E a Lat: 44°38'53.93"N, Lon: 11°49'5.40"E	1055
I-L	Via Alberone Comune di Argenta Da Lat: 44°38'53.93"N, Lon: 11°49'5.40"E a Lat: 44°38'40.29"N, Lon: 11°50'49.07"E	2575
L-M	Via Portoni Bandissolo Comune di Argenta Da Lat: 44°38'40.29"N, Lon: 11°50'49.07"E a Lat: 44°38'57.50"N, Lon: 11°51'5.32"E	640
M-N	Via Portoni Bandissolo Comune di Portomaggiore Da Lat: 44°38'57.50"N, Lon: 11°51'5.32"E a Lat: 44°39'15.27"N, Lon: 11°51'13.52"E	595
N-O	Particella 67 foglio 157 Comune di Portomaggiore Da Lat: 44°39'15.27"N, Lon: 11°51'13.52"E a Lat: 44°39'15.48"N, Lon: 11°51'12.89"E	15

TABELLA 1: INDIVIDUAZIONE TRATTI DEL CAVIDOTTO DI CONNESSIONE IN AT



Figura 2 – Inquadramento del tracciato del cavidotto AT di connessione alla CdS

Di seguito si riportano le caratteristiche elettriche del suddetto cavidotto.

Nome	Lunghezza (km)	Posa	Tipo	Formazione	Potenza (MW)	Corrente d'impiego (A)	Portata (A)	Caduta di tensione (%)
Linea fino a CdS	13,5	Direttamente interrato	RG7H1R 26/48 kV	2x(3x1x300) in Cu	24,2	388	966	1,86%

Tabella 2: Dimensionamento cavi AT a 36 KV




Figura 3 – Tipici della sezione di scavo del cavidotto di connessione linea AT

Lungo il tracciato del cavidotto di connessione sono state rilevate alcune interferenze con il reticolo idrografico e con infrastrutture e sottoservizi vari che verranno risolte con la tecnica del “no-dig” tramite trivellazione orizzontale controllata (TOC) garantendo il rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti gestori. Per dettagli riguardo la posa dei cavi, le sezioni di scavo e il superamento delle interferenze col reticolo idraulico e con le infrastrutture si faccia riferimento all’elaborato “FL_MOL_G.12.A”, “FL_MOL_G.12.B” e alla relazione tecnica “FL_MOL_R.06”

Nei punti di attraversamento di canali idrici o infrastrutture ricadenti nei comuni di Molinella, Argenta e Portomaggiore sarà quindi necessario interessare alcuni terreni privati per il passaggio della TOC. Per i dettagli su detti terreni si rimanda al Piano particellare di esproprio (FL_MOL_R.02.1).

2.2.2 Descrizione della cabina di sezionamento (CdS)

La configurazione elettrica dell’impianto prevede la realizzazione di una cabina elettrica utente nei pressi della futura SE “Portomaggiore”, al cui interno si prevede l’installazione di un quadro a 36 kV con funzioni di sezionamento e protezione della linea a 36 kV proveniente dalla cabina di smistamento e da cui partirà il tratto finale di cavidotto, della lunghezza di circa 80 m, fino alla futura SE RTN.




Figura 4 – Cabina elettrica utente di sezionamento

Oltre e agli scomparti a 36 kV saranno installati anche gruppi di misura e servizi ausiliari, questi ultimi saranno alimentati tramite un generatore per i servizi ausiliari che sarà installato all'interno della cabina. Per la configurazione elettrica si faccia riferimento all'elaborato "FL_MOL_G.32 – Schema elettrico unifilare impianto di utente e rete".

La suddetta Cabina di sezionamento verrà realizzata direttamente dal Proponente e resterà nella relativa disponibilità pertanto verrà dismessa alla fine della vita utile dell'impianto.

La Cabina di Sezionamento verrà realizzata nel Comune di Portomaggiore (FE) sul terreno identificato al Foglio 157, particella 65.

2.2.3 Linea interrata di collegamento della CdS alla nuova SE Terna

L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/132/36 kV della RTN denominata "Portomaggiore" da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Ferrara Focomorto – Ravenna Canala" e alla linea RTN a 132 kV "Portomaggiore – Bando".

Per la connessione del quadro generale presente nella cabina di smistamento con il quadro presente nella cabina elettrica utente di sezionamento e per il collegamento tra quest'ultima e la sezione a 36 kV della futura SE di Terna verranno usati cavi del tipo RG7H1R – 36 kV forniti nella versione unipolare.

Nome	Lunghezza (km)	Posa	Tipo	Formazione	Potenza (MW)	Corrente d'impiego (A)	Portata (A)	Caduta di tensione (%)
Linea da CdS a Terna	0,08	Direttamente interrato	RG7H1R 26/48 kV	1x(3x1x630) in Cu	24,2	388	836	1,87%

Tabella 3: Dimensionamento cavi AT a 36 KV

Questo ultimo tratto di elettrodotto verrà realizzata nel Comune di Portomaggiore (FE) ed interesserà i terreni identificato al Foglio 157, particelle 8 e 65.

3. Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni di carattere locale

La verifica di compatibilità rispetto alle previsioni dei piani adottati e approvati richiama il quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale già agli atti ("FL_MOL_R.11"), il quale viene di seguito riproposto per fornire, unitamente alla cartografia dei vigenti strumenti urbanistici, una verifica di coerenza delle azioni di progetto – ed in particolare di quelle connesse alle opere di rete, per le quali, nell'ambito del procedimento unico di VIA, è prevista l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

In particolare, più oltre, sono tracciate – anche mediante estratti cartografici – le aree e le conseguenti NTA per le quali è richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale disamina consentirà di confermare la coerenza interna delle azioni di progetto che richiedono l'apposizione del vincolo espropriativo per le opere di connessione con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per completezza vengono riportati anche i piani urbanistici comunali del Comune di Molinella e della Città Metropolitana di Bologna anche se, come sopra specificato, il tracciato del cavidotto che interessa detto comune sarà realizzato esclusivamente su viabilità pubblica.

3.1 Piano territoriale Metropolitano di Bologna (ex PTCP)

Dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del PTM, è abrogato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna ad eccezione dei contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepiscono i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale 3 PTR - e del Piano di Tutela delle Acque 3 PTA. A tal fine sono allegati al PTM gli Allegati A e B che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il PTM, come definito dall'articolo 41 della L.R. 24/2017, è lo strumento di pianificazione mediante il quale la Città Metropolitana di Bologna definisce "le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana". Il PTM, come stabilito dalla legge regionale, contiene una componente strategica, associata a una cartografia ideogrammatica, mediante la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal Piano Territoriale regionale (PTR) e con gli obiettivi generali e specifici individuati dal Piano Strategico Metropolitano (PSM), definisce gli aspetti di visione condivisa, perseguire attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibili e le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli insediamenti e del territorio.

Il Piano fornisce un contributo importante per risolvere i più rilevanti problemi della città e della provincia. Tre sono i principali temi su cui il Piano compie importanti scelte:

- il contrasto della dispersione insediativa sul territorio provinciale e la riqualificazione del capoluogo;
- la realizzazione di una rete integrata del trasporto collettivo e la riorganizzazione del sistema della mobilità privata;

- la competizione nello scenario europeo ed internazionale dell'ambito bolognese attraverso la valorizzazione delle sue funzioni d'eccellenza. A questi obiettivi si coniuga una crescente domanda e ricerca di sostenibilità e qualità ambientale, sia per il territorio sia per la qualità della vita dei suoi abitanti.

In particolare, si evidenziano il ruolo e la valenza dello strumento e la sua struttura generale e si riprendono gli aspetti maggiormente significativi della disciplina, con attenzione a quelle parti delle norme che definiscono criteri e condizioni di trasformazione del territorio o indirizzi rivolti ai PUG, volte a garantire la sostenibilità, o che individuano strumenti attuativi, prevalentemente in capo alla stessa Città Metropolitana.

Di seguito vengono proposti gli inquadramenti dell'area di impianto rispetto a ciascuna tavola del PTM.




Figura 5 – Inserimento dell'area d'intervento (in viola) su PTM – Tavola 1: "Carta della Struttura" (FL_MOL_G.18.1)

L'area in esame ricade all'interno dell'area definita "Fasce perfluviali di pianura" di cui all'art. 22 delle NTA del PTM e in "Aree agricole della Pianura delle Bonifiche" di cui all'art. 16-18 delle NTA del PTM.

Art. 22 - Fasce perifluviali di pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono alle fasce perifluviali di pianura individuate nella Carta degli ecosistemi. Tali fasce comprendono:
 - a) ambiti di tutela paesaggistica di cui all'art. 4.3 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 17 e 34 del PTPR;
 - b) fasce di pertinenza fluviale della pianificazione di bacino vigente (ivi individuate graficamente o, se non individuate, definite in conformità alle disposizioni della pianificazione di bacino stessa. Rientrano nelle dette fasce di pertinenza fluviale le *aree ad alta probabilità di inondazione* e le *aree esondabili per piene con tempo di ritorno di 200 anni*.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Fermo restando quanto stabilito dalle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, nelle fasce perifluviali di pianura non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

3. (P) Negli edifici esistenti in *aree ad alta probabilità di inondazione* (con rischio elevato e molto elevato connesso a un tempo di ritorno pari o inferiore a 50 anni) individuate nella Carta degli ecosistemi in conformità ai piani di bacino sono ammessi esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della pianificazione di bacino vigente.
4. (P) Negli edifici esistenti in aree esterne alle *aree ad alta probabilità di inondazione* di cui al precedentecomma 3 sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a,) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, senza aumenti di SU o mutamenti

delle destinazioni d'usuali da determinare un incremento del carico antropico e urbanistico e con modalità che riducano la vulnerabilità dell'edificio, previa valutazione delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni, del potenziale interessamento da allagamento e della pericolosità nelle fasce laterali agli argini per sormonto o rottura arginale nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.

5. (P) Negli edifici produttivi esistenti nelle aree esterne alle aree ad alta probabilità inondazione di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di manutenzione o interventi, con esclusivo riferimento alla relativa area di pertinenza, funzionali a determinarne un riassetto organico ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico e della eliminazione delle interferenze dell'attività produttiva con le risorse ambientali, quali il potenziale inquinamento delle acque superficiali, i prelievi da falda non compatibili con il bilancio idrico, l'aumento dell'area impermeabilizzata o l'alterazione degli assetti morfologici incidenti sull'assetto idraulico. I PUG promuovono la delocalizzazione dell'attività, laddove sia qualificabile come centro di pericolo ai sensi del PTA, così come adeguato alla scala provinciale e, per l'effetto, allegato al PTM. In caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività, per gli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dell'area stessa, con eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
6. (P) Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni del PTPR, del PTA e della pianificazione di bacino vigente, nelle fasce perfluviali di pianura, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi, purché non rientranti nella fascia interessabile da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni (fermo restando che, laddove la linea di esondazione non sia cartograficamente individuata, la si deve considerare coincidente con la fascia perfluviale), esclusivamente per:
 - a) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio *et similia*;
 - b) fabbricati produttivi agricoli inseriti in centri aziendali esistenti e non altrimenti localizzabili, nel rispetto dei parametri previsti per le aree agricole di pianura.
7. (I) Per gli interventi di nuova costruzione di cui al precedente comma 6, nel rispetto di quanto previsto dall'art.30, i PUG prevedono misure per la riduzione della vulnerabilità in relazione agli edifici ubicati nelle aree potenzialmente interessate da allagamento o nelle fasce laterali agli argini nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.
8. (P) Negli edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. In relazione agli edifici individuati dal PUG come opere incongrue ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale, si applica altresì quanto previsto dall'art. 36, comma 5, lettera e), secondo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 16 – Ecosistemi agricoli

Definizione, individuazione e funzioni

1. (I) Gli **ecosistemi agricoli** comprendono i terreni interessati da colture agricole, i terreni con coperture erbacee e i terreni temporaneamente incolti, fornendo i seguenti servizi ecosistemici essenziali (secondo la classificazione MEA, 2005):
 - a) **servizi di supporto alla vita**, in particolare attraverso: la conservazione delle funzioni del suolo: la produzione di biomassa; lo stoccaggio, la filtrazione e la trasformazione di nutrienti e acqua; lo stoccaggio di carbonio;
 - b) **servizi di regolazione**: il mantenimento della biodiversità agricola; la creazione e mantenimento degli habitat; l'impollinazione e dispersione di semi; la regolazione della qualità dell'aria; la regolazione della qualità/quantità dell'acqua dolce; la formazione, protezione e decontaminazione del suolo; la regolazione dei processi biologici;
 - c) **servizi di approvvigionamento**, in particolare attraverso la produzione alimentare;
 - d) **servizi culturali**, in particolare attraverso l'attrattività connessa alle identità dei luoghi, sia per la produzione enogastronomica sia per la formazione dei paesaggi agrari.

Obiettivi generali

2. (I) Nel rispetto del regime delle competenze del PTM in riferimento alla disciplina del territorio rurale, in recepimento della disciplina normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e in applicazione del principio di precauzione di cui agli artt. 3-ter e 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il PTM assume i seguenti obiettivi preordinati ad assicurare i servizi ecosistemici essenziali forniti dagli **ecosistemi agricoli**:
 - a) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee da fenomeni di degrado, quali erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e smottamenti indotti da attività antropiche e/o processi naturali;
 - b) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee dal consumo indotto da fenomeni di impermeabilizzazione connessi alle urbanizzazioni e/o alla dispersione insediativa, dando concreta attuazione all'obiettivo della riduzione del consumo di suolo;
 - c) la protezione dei caratteri identitari dei diversi territori, degli ambiti di valore naturalistico e degli aspetti costituenti testimonianza delle diverse culture agricole;
 - d) l'implementazione della sicurezza alimentare, attraverso la promozione di una economia agricola coerente con i caratteri del tessuto socio-economico delle diverse realtà locali, della competitività e della multifunzionalità nonché in grado di rapportarsi ai cambiamenti climatici e alla relativa incidenza sulla produzione agricola e sulla salvaguardia della catena alimentare.
3. (I) Il PTM persegue gli obiettivi di cui al precedente comma 2 attraverso:
 - a) strategie urbanistiche con cui sono definite le condizioni per il tramite delle quali l'esercizio dell'attività agricola concorre alla soddisfazione delle finalità di conservazione delle risorse ambientali, limitando di conseguenza gli usi non agricoli ammissibili in territorio rurale, tutti comunque sempre subordinati al rispetto della duplice e cumulativa condizione di determinare un ridotto consumo di suolo e di non interferire con i caratteri di vulnerabilità ambientale e con le correlative situazioni di rischio;
 - b) regole edilizie mirate a rispondere alle esigenze delle aziende agricole situate all'interno dei centri aziendali, senza al contempo indurre fenomeni di dispersione insediativa;
 - c) regolamentazione delle altre attività così come legittimamente esistenti, nel rispetto dei limiti

la sostenibilità dell'intervento, considerando in particolare l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai nuovi carichi attesi nonché l'inserimento paesaggistico.

7. (P) Negli **edifici connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 10-bis della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013, nei casi di riuso, sono ammessi i seguenti usi:
 - a) per gli **edifici con originaria funzione abitativa**, sono ammessi servizi accessori alla residenza, funzioni complementari alla residenza - quali studi professionali, laboratori artigianali et similia, attività ricettive e pubblici esercizi. È ammessa la conservazione dell'uso residenziale, ferma restando la possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
 - b) per i **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi: servizi per attività agricole, quali ricovero di prodotti e strumenti agricoli, esercitate da soggetti non imprenditori agricoli; ricovero macchine dicondotte; ricovero animali non destinati all'alimentazione; ambulatori veterinari e servizi accessori alla residenza;
 - c) per gli **edifici di uso promiscuo** (residenziale e per servizi agricoli), sono ammessi gli stessi usi consentiti alle lettere a) e b).
8. (P) In tutti gli edifici sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) gli interventi che comportano variazioni della sagoma devono generare un miglioramento sotto il profilo dell'inserimento nel contesto, essendo comunque preclusa la realizzazione di interventi che introducano alterazioni o che interferiscano visivamente con gli elementi di interesse storico individuati dal PUG;
 - b) gli interventi comportanti modificazioni dell'uso, ai sensi dei commi 6 e 7, sono subordinati all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La verifica è effettuata in base e ai sensi del comma 9.
 - c) Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
9. (I) Il Quadro Conoscitivo del PUG contiene la ricognizione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, la quantificazione di massima degli alloggi esistenti nonché la stima del numero di alloggi potenzialmente realizzabili attraverso interventi di riuso, anche in relazione all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG, sulla base di quanto contenuto nel relativo Quadro Conoscitivo, può stabilire ulteriori limitazioni al riuso ai fini residenziali rispetto a quelli definiti dal presente articolo delle norme del PTM, qualora l'incremento potenziale risulti non coerente con l'obiettivo del contrasto alla dispersione insediativa.
10. (P) Per gli edifici collabenti, crollati o demoliti sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, compresa la ricostruzione, purché sussistano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare. Il PUG può comunque consentire la ricostruzione dei ruderi degli edifici di interesse storico.
11. (P) Il Quadro conoscitivo del PUG individua gli edifici non più funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi gli edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, per i quali, al fine di incentivare la totale rimozione

preordinati a ridurre la dispersione insediativa e a salvaguardare le risorse ambientali e la produzione agricola.

Disposizioni inerenti agli edifici non aventi valore storico-artistico o testimoniale

4. (I) L'individuazione degli edifici che presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, e la definizione della relativa disciplina spettano al PUG nel rispetto dell'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dei contenuti del PUMS relativamente agli interventi di recupero nel territorio rurale. In particolare, gli interventi di riuso relativi a detti edifici, comportanti un incremento del numero di alloggi superiore a due, sono ammissibili esclusivamente:
 - a) se riguardano edifici di grandi dimensioni, quali palazzi e ville storiche, e comunque con il limite di due alloggi per piano;
 - b) se compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche storiche sia riferite al singolo edificio, sia riferite all'assetto complessivo delle corti o del nucleo storico rurale;
 - c) se sussiste la dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità, secondo quanto previsto al successivo comma 8.
5. (P) Per gli edifici esistenti non aventi valore storico artistico o storico testimoniale, valgono le disposizioni dei commi successivi, riguardanti i mutamenti dell'uso e gli interventi ammessi.
6. (P) Per gli **edifici non connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001, oltre alla conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM, sono ammessi i seguenti usi:
 - a) negli **edifici con originaria funzione abitativa**, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per l'insediamento di funzioni complementari alla residenza, quali studi professionali et similia, artigianato di servizio alla persona, attività ricettive, esercizi pubblici, attività culturali e ricreative, residenza rurale, agriturismo, foresteria per lavoratori stagionali di aziende agricole, in quest'ultimo caso solamente nell'ecosistema agricolo della pianura. È ammessa la conservazione dell'uso residenziale, con possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
 - b) negli **edifici di tipologia specifica**, quali edifici religiosi, edifici per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o per servizi di uso pubblico, nonché edifici per attività ricreative, è ammessa prioritariamente la conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM; i PUG possono individuare, nel rispetto della tipologia del fabbricato e del contesto paesaggistico e ambientale di riferimento, cambi d'uso per funzioni pubbliche o di interesse collettivo o per usi residenziali, in quest'ultimo caso però sempre nella misura massima di due alloggi per fabbricato.
 - c) negli **edifici di tipologia produttiva**, quali artigianato di servizio e artigianato produttivo, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo, attività agrituristiche (nei limiti fissati dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009), ricovero animali non destinati all'alimentazione, ambulatori veterinari nonché per usi temporanei per attività culturali/di tempo libero ai sensi dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
 - d) negli edifici destinati al ricovero ed esercizio delle macchine agricole, nonché nelle serre industriali, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo aziendale o interaziendale.
 - e) negli **edifici esistenti adibiti ad attività di gestione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari** (quali cantine sociali, caseifici et similia) collegati all'economia agricola del territorio, ma non gestiti da aziende agricole, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso anche con limitate possibilità di ampliamento, fermo restando che deve essere in ogni caso dimostrata

di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

12. (P) Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, così come riportati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, le disposizioni dei relativi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari così come vigenti prevalgono su quelle di cui al presente articolo, limitatamente agli aspetti oggetto della competenza dei medesimi atti e/o provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari.

Disposizioni inerenti agli interventi funzionali all'attività agricola

13. (I) In armonia con i principi di cui al precedente art. 15 della presente Parte Seconda delle norme del PTM e in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dall'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019, i PUG, sulla base del relativo Quadro conoscitivo diagnostico, disciplinano gli interventi funzionali all'attività agricola ai fini del loro corretto inserimento nell'ambito paesaggistico e del miglioramento della filiera agroalimentare, in coerenza con gli obiettivi della Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.
14. (I) Le disposizioni relative agli interventi funzionali all'attività agricola nonché le previsioni inerenti agli indici fondari costituiscono soglie massime di sostenibilità per la realizzazione degli interventi da parte degli imprenditori agricoli. Tali soglie potranno essere ulteriormente specificate dai Comuni e/o dalle relative Unioni attraverso i PUG, tenendo conto del relativo Quadro conoscitivo diagnostico, ferma restando la necessità di rispettare quanto stabilito dalle presenti norme del PTM.

In particolare, in riferimento alle differenti tipologie di edifici di cui ai successivi seguenti, i PUG:

 - a) articolano l'applicazione dell'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) in rapporto alle diverse funzioni ivi ammesse, secondo le esigenze specifiche del territorio, senza superare l'Uf massimo previsto nel presente articolo nonché le soglie dimensionali per gli interventi da assoggettare a PRA, potendo comunque individuare soglie inferiori rispetto a quelle indicate al successivo comma 15;
 - b) specificano i requisiti riguardanti i parametri edilizi e la sistemazione delle aree pertinenziali in funzione della qualità edilizia, ambientale e paesaggistica dell'insediamento rurale in rapporto al contesto in cui è inserito;
 - c) specificano i titoli abilitativi per gli interventi edilizi che, in quanto necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dalla delib. Giunta Regionale n. 623/2019, sono rilasciati solamente ai soggetti aventi i seguenti requisiti: titolo di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e iscrizione all'Anagrafe Aziende Agricole regionale.
15. (P) In riferimento agli **edifici con originaria funzione abitativa** o di uso promiscuo per l'imprenditore agricolo e i relativi familiari:
 - a) è confermata la Superficie Utile (SU) residenziale sussistente in azienda;
 - b) in caso di SU residenziale inferiore a 200 mq, è consentito l'aumento fino alla concorrenza della detta soglia, attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - c) in assenza di SU residenziale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini residenziali di parte dell'edificio di servizio agricolo di tipologia tradizionale, solamente a favore del giovane agricoltore (meno di 40 anni) e fino a un massimo di 100 mq di SU;
 - d) sono ammessi gli interventi indicati al comma 8;

richieste dalle prescrizioni igienico sanitarie, ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

iii) **Fabbricati per allevamenti nei quali il rapporto tra il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento e la SAU aziendale non rispetta i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017 relativo a kg/ha/anno di N zootecnico**

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;

b) interventi di ampliamento dell'edificio per soddisfare l'obiettivo del benessere animale, senza aumento del carico di animali allevato e in conformità alle previsioni del Regolamento di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 2017, n. 3, ovvero per adeguamenti a ulteriori disposizioni di legge o per adottare misure di biosicurezza per prevenire la diffusione di malattie infettive.

Fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (punti iv, v, vi)

iv) **Edifici frigo per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, essiccati, strutture per la commercializzazione dei prodotti**

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU della coltura specializzata. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf la SU per i manufatti leggeri è computata al 50%.

v) **Cantine vinicole:**

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU di vigneto. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

vi) **Impianti per la produzione di energia elettrica da combustione diretta di biomasse:**

la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti è ammessa ed è sempre subordinata a PRA; la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti non è consentita nei siti considerati come non idonei in conformità alla delib. della Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011.

vii) **Fabbricati destinati alla protezione delle piante, come serre fisse aziendali (per colture vegetali correlate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda)**

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;

b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento di fabbricato esistente o

costruzione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 0,25 mq di SU/mq di SAU. La costruzione di nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. È consentita l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di aziende florovivaistiche entro il limite di 500 mq, qualora si svolga in strutture precarie e amovibili ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013.

viii) **Attività agrituristiche:** realizzabili in edifici aziendali esistenti, nei limiti stabiliti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009.

ix) **Foresterie per lavoratori stagionali e locali a uso ufficio dell'azienda agricola** realizzabili in edifici aziendali esistenti attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

x) **Fabbricati di servizio per apicoltura** (nelle aziende apistiche disciplinate dalla legge regionale Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 2 e dalla legge regionale Emilia-Romagna 24 dicembre 2004, n. 313):

a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;

b) interventi di nuova costruzione, attraverso l'ampliamento del fabbricato esistente o la costruzione di nuovo fabbricato, con SU non maggiore di 70 mq/100 arnie con un numero minimo pari a quello necessario per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Art.18 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle aree agricole della pianura alluvionale e alle aree agricole delle bonifiche.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7.4, 7.5 e 8.2 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione, rispettivamente, degli articoli 25 e 31 delle norme del PTPR, e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

- nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree sopranziomate e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
- nelle aree di valore archeologico, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le zone di tutela della struttura centuriata, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.

3. (P) Fermo restando quanto previsto dall'art. 8.2, comma 10, delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituenti recepimento e integrazione delle norme del PTPR, nel caso di centri abitati ubicati all'interno di zone di tutela della struttura centuriata nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'Accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a tal fine coinvolti.

4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "Concentrazione di materiali archeologici" così come disciplinate dall'art. 8.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 21 del PTPR, è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

5. (P) Le nuove urbanizzazioni nelle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica, in caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.

6. (P) Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.

7. (P) I nuovi insediamenti non possono interessare *varchi e discontinuità* individuati nella Carta delle reticolologiche della fruizione e del turismo.

8. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo-Diagnostico del PTM.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole delle bonifiche

9. (P) Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7.4, 7.5 e 8.4 delle norme del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme del PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50 delle presenti norme del PTM non sono ammesse nelle aree agricole rientranti:

- nelle aree protette e nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree protette;
- nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, in quanto tali aree svolgono funzioni di interesse pubblico per l'incremento della biodiversità in pianura;

10. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG e la relativa ValSAT, anche dei successivi accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, tiene conto della perdita di servizi ecosistemici forniti dal suolo così come individuati nell'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo-Diagnostico del PTM.

Ulteriori disposizioni

11. (P) Le attività per il tempo libero quali laghetti per la pesca, attività sportive et *similia*, non devono prevedere ulteriori impermeabilizzazioni né comportare e/o determinare condizionamenti all'attività agricola. La fruizione degli spazi di interesse naturalistico (quali *aree protette*, Siti della Rete Natura 2000, *zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura*) deve essere sempre esercitata nel rispetto degli obiettivi di conservazione e di ripristino della biodiversità.

L'intervento che si intende realizzare riguarda la posa di un elettrodotto interrato che non comporta un aggravio di rischio idraulico o impermeabilizzazione del suolo.

La variante è dunque conforme agli art. 16-18-22 del PTM.




Figura 6 – Inserimento dell'area d'intervento (in viola) su PTM – Tavola 2: "Carta degli Ecosistemi"

Anche secondo la Tavola 2, il cavidotto di connessione attraversa la "Fascia Perifluviale di Pianura" e "Aree agricole della Pianura delle Bonifiche".

Gli obiettivi che il PTM si pone sull'area in esame sono:

- a) *mantenimento e raggiungimento dello stato ambientale di "buono" dei corpi idrici superficiali e sotterranei;*
- b) *mantenimento e ripristino dei caratteri di biodiversità e paesaggistici dell'ecosistema nonché costituzione/ripristino di reti ecologiche nell'area della pianura;*
- c) *riduzione del rischio idraulico e salvaguardia della funzionalità idraulica anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici.*

La realizzazione dell'intervento consiste nella posa di un elettrodotto interrato su viabilità esistente quindi non compromette i servizi ecosistemici del territorio lasciandone inalterati i caratteri paesaggistici e di biodiversità e non compromette lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La variante è quindi conforme.




Figura 7 – Inserimento dell'area d'intervento (in viola) su PTM – Tavola 3: Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti

La Tavola 3 del PTM “Area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell’assetto dei versanti”, riporta al suo interno le perimetrazioni del PAI dell’AdB Reno, ai sensi del titolo I e titolo II.

L'area di progetto rientra:

- nello “Scenario P2 derivato dal reticolo Naturale Principale” regolato dall’art. 30
- nello “Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura” regolato dall’art. 30
- nell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura in quanto ricadente nella perimetrazione “Bacino imbrifero e pedecollinare del Fiume Reno” regolato dall’art. 20

Art. 30 - Rischio idraulico

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del *rischio idraulico*, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.
2. (I) Il quadro conoscitivo del PUG, sulla base dei contenuti del PGRA, deve contenere i seguenti approfondimenti che costituiscono riferimento necessario per i Comuni ai fini della costruzione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale:

- a) rilievi del territorio comunale in grado di delimitare cartograficamente i settori con elementi morfologici naturali significativi (es. aree topograficamente depresse; alti morfologici) e idonei a condizionare un eventuale deflusso delle acque di allagamento. Tali rilievi possono anche derivare da dati topografici già disponibili (es. Banche Dati di Regione Emilia-Romagna) eventualmente integrati da studi specifici in relazione alle aree morfologicamente complesse.
 - b) rilievi del territorio comunale in grado di definire gli elementi morfologici "antropici" (es. arginature; rilevati stradali/ferroviari; ecc.) idonei a condizionare l'eventuale deflusso delle acque esondate, promuovendosi a tale fine anche l'individuazione e la rappresentazione cartografica dei possibili varchi di particolare rilievo.
 - c) studi idraulici locali, limitati a scoli e rii minori, da condurre sempre in stretto coordinamento con l'autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino.
3. (I) Gli esiti dei precedenti rilievi possono consentire la ripartizione del territorio comunale in zone di rango inferiore rispetto alle delimitazioni del PGRA, ma comunque sempre nel pieno e integrale rispetto di tutto quanto previsto dal medesimo PGRA. Queste zone potranno essere dimensionate attraverso l'analisi degli elementi morfologici e antropici indicati in precedenza, individuando i settori di territorio adiacenti i cui limiti sono definiti tenendo conto delle discontinuità topografiche. Tale ripartizione potrà risultare più accurata in relazione alle parti di territorio caratterizzate da pericolosità più significativa così come indicato nelle tavole di PGRA in ordine agli scenari di pericolosità P2 e P3.
 4. (I) I predetti approfondimenti idraulici costituiranno un aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM che la Città metropolitana metterà a disposizione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
 5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle "conche morfologiche" (intese come aree topograficamente depresse e caratterizzate da scarse capacità di deflusso delle acque di possibile allagamento) e nelle zone a pericolosità "P3" e "P2", riferite agli ambiti del reticolo idrografico principale di pianura (RP) del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.
 6. (I) Nelle relazioni idromorfologiche locali dei livelli attuativi del PUG, si dovrà tenere adeguatamente conto degli approfondimenti ivi elaborati nonché sviluppare valutazioni di compatibilità e di vulnerabilità degli elementi ivi parimenti esposti.
 7. (I) A seguito degli approfondimenti svolti attraverso il PUG, qualora sia confermata una pericolosità locale con chiare evidenze di criticità idraulica, il Comune promuove processi di delocalizzazione oppure azioni volte alla riduzione della vulnerabilità degli elementi ivi esposti, al fine di un'effettiva riduzione del rischio derivante da alluvioni potenziali.

L'intervento consiste nella posa di un elettrodotto interrato e, pertanto, non comporta un aggravio di rischio idraulico o impermeabilizzazione del suolo.




Figura 8 – Inserimento dell'area d'intervento (in viola) su PTM – Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali

La tavola 4 del PTM "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" localizza l'intervento in variante in zona L "zone di attenzione per instabilità da liquefazione o densificazione". La carta di area vasta è normata dall'art. 28 delle NTA del PTM.

Art. 28, co.1:

"Ai fini della disciplina per la riduzione del rischio sismico, la Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali del PTM, elaborata alla scala 1:25:000:

- a. Costituisce un primo livello di approfondimento e identifica le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti locali, sulla base dei quali è possibile definire potenziali scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano;*
- b. fornisce come ulteriore dato conoscitivo, per i settori del margine appenninico-padano e di pianura, le isobate del tetto del substrato rigido, i limiti e le isobate dei depositi grossolani di conoide sepolta in grado di condizionare la risposta sismica locale;*
- c. fornisce inoltre le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni di sicurezza per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica;*
- d. rappresenta uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la ValsAT relativa alle singole scelte di pianificazione;*
- e. permette di operare una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi."*

Inoltre, per la singola tipologia di substrato, il medesimo articolo fornisce maggiori specifiche:

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi soprafalda e poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione. Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi.

Inoltre, al medesimo articolo, i commi 8 e 9 specificano quanto segue:

"8. Nei casi di interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato ed extraurbano, compreso l'edificato sparso e discontinuo individuato dal PUG ai sensi dell'art. 36 comma 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e la richiesta del titolo edilizio deve essere corredata da una relazione geologica e di caratterizzazione sismica. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica si applica la disciplina di cui al precedente comma 5"

"9. I risultati degli studi di pericolosità sismica, così come effettuati sia a livello di area vasta sia comunale, costituiscono elementi conoscitivi e integrano gli estremi di altrettante prescrizioni da rispettare per la progettazione ai sensi della Delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.1373 del 26 settembre 2011, fornendo informazioni utili per l'analisi della risposta sismica. Nei casi in cui siano verificate le condizioni geologiche e morfologiche che necessitano di approfondimenti di terzo livello, la stima della pericolosità sismica tramite l'approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti potrebbe portare ad una sottostima e, pertanto, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale".

In linea con le prescrizioni previste nei sopracitati punti 8 e 9 che prevedono, per interventi edilizi diretti sul territorio urbanizzato ed extraurbanizzato, è stata redatta una relazione geologica e di caratterizzazione sismica. Si faccia riferimento alla relazione "FL_MOL_R.16".

Ne risulta che saranno necessari i seguenti approfondimenti sull'area di impianto, che verranno svolti in fase di progettazione esecutiva:

- III livello di approfondimento (a causa dei depositi di tipo "L"), con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi.

Si ritiene comunque che la questione dell'amplificazione non sia critica per la realizzazione della condotta interrata.

Inoltre, l'intervento prevede la posa di un elettrodotto interrato e, pertanto, non è prevista la presenza fissa di personale.




Figura 9 – Inserimento dell'area d'intervento (in viola) su PTM – Tavola 5 - Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo

La Tavola 5 del PTM della Provincia di Bologna, esplicitante la “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo”, evidenzia come il cavidotto di connessione in AT ricada nell’area “Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d’acqua” e nel sistema forestale, regolati rispettivamente dall’Art. 22 e dall’Art. 20 delle NTA precedentemente citato, che non vede limitazioni per la posa del cavidotto interrato.

Art. 20 - Alveo attivo

Definizione e individuazione

- (P) Le disposizioni dei commi seguenti del presente articolo si riferiscono agli alvei attivi, costituenti nel loro insieme il reticolo idrografico, riportato nella Carta degli ecosistemi come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo o come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso la delimitazione dell'alveo attivo viene effettuata in conformità alle disposizioni dei piani di bacino vigenti e ricomprende le porzioni di terreno ai lati dell'asse del corso d'acqua, così come cartograficamente individuato, a distanza planimetrica sia a destra sia a sinistra del medesimo asse, non inferiore a 20 m per il reticolo principale, a 15 m per quello secondario, a 10 per quello minore e a 5 m per quello minuto. Il PTM considera a tal fine anche la rete idrografica di bonifica (principale e secondaria) così come riportata nella “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura”.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

- (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR, dei piani di bacino vigenti e delle misure di prevenzione del PGRA, in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse negli alvei attivi di cui al precedente comma 1 nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 50.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

- (P) Per gli interventi edilizi negli alvei di cui al precedente comma 1 si rinvia espressamente alle disposizioni dell'art. 4.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente recepimento e integrazione dell'art. 18 del PTPR nonché alle corrispondenti norme della pianificazione di bacino vigente.
- (P) Per quanto attiene alle altre attività concernenti la gestione idraulica e la gestione del territorio, si rimanda alle disposizioni della pianificazione di bacino vigente così come direttamente applicabili e alla D.G.R. n. 1919/2019, concorrenti alla conservazione e al ripristino dei servizi ecosistemici dell'ecosistema delle acque correnti, come meglio specificato nell'Allegato 1 delle presenti norme.

3.2 Piano Strutturale Comunale (PSC) e Carta Unica del Territorio di Molinella

Il Piano Strutturale Comunale (PSC), è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, previsto dalla L.R.20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, elaborato dal Comune con riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale. Con delibera n. 13 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, disponibile nell'Archivio delle delibere di Consiglio del sito è stata approvata la Variante 2017 al Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Molinella con effetti di variante al P.T.C.P. Città Metropolitana di Bologna, Carta Unica del territorio/Tavola dei Vincoli ai sensi degli artt. 22 e 32 L.R. n. 20/2000 nonché il Documento di VALSAT ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000. Il PSC è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione illustrativa
- b. Il Quadro Conoscitivo
- c. Relazione Geologica / Allegato PSC 2.ALL (tratto dal PSC Sovra comunale)
- d. Microzonazione sismica
- e. Classificazione acustica del territorio Comunale
- f. Norme di attuazione del PSC / Allegato PSC 5.ALL
- g. elaborati cartografici del PSC
- h. Relazione di VALSAT/VAS, contenente gli elementi per le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni del PSC e le indicazioni per il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano e la valutazione di incidenza ambientale, VINCA, nei siti della Rete Natura 2000 - S.I.C. e Z.P.S.





Figura 10 - Estratto della TAV. 1.1 - Schema di Assetto Strutturale (Nord)



Il progetto in variante si sviluppa nella zona identificata come "ARP – Zone agricole di rilievo paesaggistico", regolata dall'art. 4.8 delle NTA del PSC del Comune di Molinella (BO) che norma:

1. Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC perseguono i seguenti obiettivi: Titolo IV

- l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio;
- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.5. e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse Unità di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;
- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui alle Tavole e Scheda dei Vincoli;
- la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici;
- il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;
- l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.

2. Il PSC, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della L.R. 20/2000, articola il territorio rurale in due tipi di ambiti:

- l'ambito agricolo a vocazione produttiva, AVP, di cui all'art. A-19. della L.R. 20/2000;
- l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico, ARP, di cui all'art. A-18. della L.R. 20/2000 e di particolare interesse naturalistico e paesaggistico di cui all'art. 7.4. del PTCP.

3. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:

- le aree di valore naturale ed ambientale soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui alle Tavole e Scheda dei vincoli.
- le zone agricole speciali, ZAS.n, ereditate dal PRG del 1999 e disciplinate nel RUE;
- ulteriori aree ZAS riguardanti gli impianti produttivi secondari sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive, nonché le aree non agricole specificamente destinate ad attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili, di cui all'art. 5.9 delle presenti norme.

Dall'analisi dell'articolo sopra riportato non si evincono controindicazioni alla realizzazione della variante in esame.

Di seguito si riporta la Tavola 2.3 - Servizi pubblici e mobilità del PSC del Comune di Molinella




Figura 11 - Estratto della TAV. 2.3 - Servizi Pubblici e Mobilità

LEGENDA

..... Confine comunale

..... Perimetro del territorio urbanizzato (L.R. 20/2000 art. 28 co. 2)

SISTEMA DEI SERVIZI

- Viabilità provinciale (Tipo C del C.d.S.)
- Strade extraurbane secondarie (Tipo C del C.d.S.)
- Rete cicloturistica di valore Metropolitano e Regionale
- Percorsi cicloescursionistici Intercomunali
- - - - Percorsi cicloescursionistici Intercomunali (tratti extracomunali)
- Percorsi di fruizione locale
- - - - Percorsi a fruizione controllata
- Percorsi Ciclabili Casa-Lavoro
- Ambito di valorizzazione fruitiva dei canali Lorgana e Botte e torrente Idice
- Principali punti di interesse

Il cavidotto di connessione si svilupperà inizialmente all'interno della proprietà del proponente per poi costeggiare la strada comunale Via Argentana che ricade all'interno della "Rete cicloturistica di Valore Metropolitano e Regionale" sviluppata e l'argine del Fiume Reno.

Trattandosi di cavidotto interrato, la variante in progetto non risulta in contrasto con la pianificazione locale.

Di seguito si riporta la Tavola 3 - Tavola Ecologica del PSC del Comune di Molinella





Figura 12 - Estratto della TAV. 3 - Rete Ecologica

LEGENDA

- ● Confine comunale

Rete ecologica di livello provinciale

Ambito di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (PTCP, art. 7.4 - SdV, art. 1.2):



Nodi ecologici complessi (PTCP, art. 3.5 - SdV, art. 1.2.1)



Zone di rispetto dei nodi ecologici (PTCP, art. 3.5 - SdV, art. 1.2.2)



Nodi ecologici semplici (PTCP, art. 3.5 - SdV, art. 1.2.3)



Corridoi ecologici (PTCP, art. 3.5 - SdV, art. 1.2.4)

Sistema delle Unità di Paesaggio

-
- Unità di paesaggio
- - - Perimetro delle Unità di paesaggio di livello intercomunale



UdP bonifiche bolognesi recenti



UdP dossi delle bonifiche bolognesi



UdP pianura orientale bolognese di transizione



UdP bonifiche estensi

Secondo la Tavola 3 del PSC del Comune di Molinella (BO), l'intervento in variante ricade nella seguente perimetrazione delle Unità di Paesaggio: UdP bonifiche bolognesi recenti (A1) normate dall'art. 3.5 delle NTA.

Art. 3.5. Unità di paesaggio

1. Il PSC assume come obiettivo la qualificazione del paesaggio e la valorizzazione dell'ambiente.

2. Le Unità di Paesaggio (UdP) sono le porzioni territoriali coerenti in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.

3. Il PSC individua nella Tav 8 le UdP di rilievo sovracomunali:

- A1. l'Unità di paesaggio delle bonifiche bolognesi recenti;
- A2. l'Unità di paesaggio dei dossi delle bonifiche bolognesi;
- B2 l'Unità di paesaggio della pianura orientale bolognese di transizione;
- C. l'Unità di paesaggio delle bonifiche estensi;

4. Le Unità di paesaggio individuate nel Quadro Conoscitivo, costituiscono quadro di riferimento essenziale per tutti gli strumenti di pianificazione comunale, generale e settoriale, e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di perseguire una gestione coerente delle diverse politiche e azioni dell'Amministrazione con gli obiettivi del presente Piano.

1. Politiche attuative del Sistema delle Le Unità di Paesaggio (UdP). Le finalità e gli obiettivi da perseguire, oltre a quelli fissati dal PTCP all'art. 3.1 e 3.2 per le UdP 1 e 4, si esprimono attraverso i seguenti indirizzi:

a) per l'Unità A1 delle Bonifiche bolognesi recenti:

- Potenziare la vocazione naturalistico - ambientale che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio; la qualificazione è funzionale alla predisposizione di un sistema di offerta ricreativa e di turismo culturale che sia in grado di promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile dell'area;
- Organizzare un sistema di offerte per la fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera dell'area, anche in correlazione con le funzioni urbane;
- Favorire i processi di rinaturalizzazione già in atto, incentivando e valorizzando le reti ecologiche esistenti e promuovere azioni per il suo completamento; lo sviluppo ulteriore delle reti ecologiche sarà funzionale alla interconnessione degli elementi naturalistici presenti quali i SIC, le zone umide e altre aree di valenza naturalistica;
- Facilitare le modalità di accesso e fruizione alle parti ritenute suscettibili di attenzione turistica attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici e ciclabili;
- Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico-ricreativa locale e sovralocale.

b) per l'Unità A2 dei dossi delle bonifiche bolognesi:

- Tutelare l'integrità paesaggistica della area, puntando prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, che dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dei caratteri morfologici e del valore architettonico dei manufatti.
- Individuazione di percorsi volti ad una fruizione di interesse naturalistico, usufruendo e valorizzando ove possibile della viabilità storica minore.

- Tutelare il carattere agricolo dell'area e incentivare la multifunzionalità delle aziende agricole.
 - Valorizzare il segno dell'Idice come elemento di valore e tutela dei manufatti idraulici e dei nuclei edilizi collegati al canale e potenziale asse di collegamento tra Bologna e la zona delle bonifiche storiche, anche come rete ecologica.
 -
- c) per l' Unità B2 pianura orientale bolognese di transizione:
- Riqualificare e valorizzare il sistema fluviale Idice-Savena come collegamenti ecologici con funzione di connessione dei nodi della rete ecologica rappresentati dalle emergenze ambientali presenti nella UdP e come luoghi per favorire la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa leggera del territorio rurale;
 - Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico della attuale debolezza della rete ecologica e della riconoscibilità dei segni storici sul territorio;
 - Rafforzare la vocazione agricola produttiva che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio, promuovendo modalità di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile della produzione agricola.
- d) per l' Unità C delle bonifiche estensi:
- Tutela delle tipologie specifiche dell'area (frutteti), attraverso anche la valorizzazione dei prodotti tipici locali, mantenimento degli elementi naturalistici presenti (maceri, piantate e filari), e controllo dell'attività edilizia attraverso la disposizione che i nuovi edifici colonici siano accorpati ai centri aziendali esistenti.
 - Incentivazione per favorire il carattere di multifunzionalità delle aziende agricole in rapporto alle esigenze fruttive di cui sopra.

La tavola in esame non individua vincoli, restrizioni o indicazioni per l'intervento in progetto.





Figura 13 - Estratto della CARTA UNICA DEL TERRITORIO TAV. 3 - Tavola dei vincoli



Secondo la Variante 2017 della Carta Unica del Territori del Comune di Molinella, il progetto in variante si trova all'interno della "Fascia di tutela fluviale" (art. 1.7.1 norme CTU) e all'interno di una fascia di rispetto stradale (art. 2.1.2.1).

ART. 1.7.1 FASCE DI TUTELA FLUVIALE

Si recepiscono i contenuti dell' Art.4.3 del PTCP

Nelle fasce di tutela fluviale in sede di POC possono essere previste:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3.7.;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

PARTICOLARI PRESCRIZIONI

1. Nella fasce di tutela fluviale sono ammessi inoltre i seguenti interventi:
 - a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, limitatamente ai settori territoriali a ciò destinati dal RUE e nei limiti fissati dalle presenti Norme. Si intendono come ordinaria utilizzazione agricola del suolo gli ordinamenti colturali e i metodi di coltivazione che mediamente caratterizzano una data zona. Si intendono per allevamenti non intensivi gli allevamenti in cui le risorse alimentari prodotte in azienda assumono un ruolo essenziale;
 - b) la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
 - c) l'ampliamento di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione agricola ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali nei limiti fissati dalle presenti Norme. Gli eventuali ampliamenti dovranno rispettare una distanza dal limite della zona fluviale, non inferiore a quella degli edifici preesistenti all'interno della stessa azienda agricola, e comunque non inferiore a mt 10.
2. Le opere e le strade poderali e interpoderali di cui al comma precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
3. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti si deve comunque evitare che questi, ove non siano interrati, corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta altresì ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
4. All'esterno del perimetro del Territorio Urbanizzato, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, per una fascia di profondità di almeno mt 10 dal limite dell'ambito degli invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua di cui all'Art. 1.7, sono esclusi gli interventi di cui alle lettere b) e c) **delle presenti prescrizioni**, nonché l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
5. La realizzazione di eventuali parcheggi pubblici e privati previsti nelle planimetrie di RUE o ai sensi delle presenti Norme è ammessa solo in soluzione a raso, che dovrà essere effettuata nel massimo rispetto delle caratteristiche ambientali del contesto, assicurando in ogni caso un rilevante grado di permeabilità e inerbimento delle superfici e di mitigazione visiva dell'opera.

ART. 2.1.2.1 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. *Si recepiscono integralmente i disposti di cui all'art. 12.9 delle Norme del PTCP, ai quali si rimanda per le definizioni e le finalità.*
2. *Si rinvia alla normativa specifica richiamata nell'allegato alla D.G.R.994/2014 Punto 2.2.1 "Fasce di rispetto stradali"*
3. *La Tavola dei Vincoli rappresenta le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento dell'adozione del RUE, della classificazione transitoria delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione.*
4. *La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte secondo le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), ossia:*
 - m.50 per la nuova Tangenziale di Molinella come previsto dalle norme del Piano della Mobilità Provinciale;
 - m.30 Strade di Tipo C;
 - m.10 Strade urbane di Tipo E (solo per la rete di base regionale, SP che attraversano i centri abitati);
 - m.20 Strade urbane di Tipo F
 - m 10 Strade vicinali.
5. *In caso di:*
 - approvazione della classificazione definitiva della strade da parte degli organi competenti;
 - approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati;
 - entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti;

le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nella Tavola dei Vincoli in conformità ai disposti di legge.

6. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre

disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

7. Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è indicata *nella Tavola dei Vincoli*

8. Per le strade urbane interne al territorio urbanizzato si fa riferimento alle distanze minime per le costruzioni prescritte all'articolo 6.2.4 delle norme tecniche del RUE.

9. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell'ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l'area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'Art. 4.1.7;
- b) per la parte restante oltre i primi ml. 10,00 le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'Art. 4.1.7.

ART. 2.1.2.3 - PRESCRIZIONI COMUNI

1. Usi ammessi. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura. Sono ammessi gli usi **f1** (*"Infrastrutturazione tecnologica"*), **f2** (*"Infrastrutturazione per la mobilità"*), **f6** (*"Opere per la tutela idrogeologica"*), **b4.5** (*"Attività di parcheggio in sede propria"*), oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso **b2.6** (*"Distribuzione carburanti"*) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 4.3.6.
2. Tipi d'intervento edilizio. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi **MO, MS, RRC, RE, D, NC** nel rispetto della normativa di zona, purché la nuova costruzione in ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia o per sopraelevazione e previo nulla osta dell'ente proprietario. Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di **NC, DR, AM** in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie.

Per costruzioni ad uso **b2.6** (*"Distribuzione carburanti per uso autotrazione"*) sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 4.3.5 delle Norme Tecniche del RUE.
3. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753. con particolare riferimento al Titolo III.

La variante non prevede la realizzazione di manufatti fuori terra; la condotta sarà interrata sotto l'asfalto della strada comunale esistente Via Argentana con successivo ripristino del manto stradale ad intervento ultimato. Dall'analisi degli articoli sopra riportati non si evincono controindicazioni alla realizzazione della variante in esame.

Stando a quanto sopra riportato, la variante risulta conforme alle norme del PSC del comune di Molinella; l'unica modifica necessaria è l'aggiornamento cartografico della Tavola dei Vincoli (Tav.3).

3.3 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Molinella

Secondo la L.R.20/2000, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) prevede la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso.

Il regolamento contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio. Inoltre disciplina gli elementi architettonici e urbanistici, gli spazi verdi e gli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Con delibera di Consiglio n. 75 del 28 dicembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante n. 3 al RUE.




Figura 14 - Estratto della TAV. RUE Variante 4 TAV. 1.3 - Tessuti Urbani ed Extraurbani

LEGENDA

----- Confine comunale
..... Perimetro del territorio urbanizzato (L.R. 20/2000 art. 28 co. 2)

Territorio urbano

UR	Centri e nuclei storici
UR1	Zone prevalentemente residenziali saturate a tessuto omogeneo
UR2	Zone prevalentemente residenziali saturate di completamento
UR3	Zone prevalentemente residenziali saturate di completamento
UR4	Zone prevalentemente residenziali saturate di completamento pianificate
UR5	Zone prevalentemente residenziali saturate di frangia di riqualificazione e di adeguamento tipologico
UR6	Zone prevalentemente residenziali saturate di frangia di riqualificazione e di adeguamento tipologico con prescrizione specifica
UR7	Zone di trasformazione soggette a Permesso di costruire convenzionato
UR8	Verde privato
UR9	Perimetro di comparto di attuazione di progetto unitario
UR10	Zone produttive prevalentemente manifatturiere
UR11	Zone produttive prevalentemente manifatturiere con prescrizione specifica
UR12	Perimetro di cessione capacità edificatoria SCIA 3443/2014
UR13	Zone produttive prevalentemente manifatturiere pianificate
UR14	Zone produttive per attività terziaria integrale
UR15	Zone ricreative e sportive all'aperto private
UR16	Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali / produttivi
UR17	Territorio urbanizzabile
UR18	Zone di nuovo impianto prevalentemente residenziali di maggiore entità
UR19	RUE approvato e convenzionato in regime di salvaguardia

ANR	Ambiti per nuovi insediamenti urbani residenziali
ASPR	Ambiti specializzati per attività produttive: zone edificate o in corso di edificazione sulla base di PUA
ANPR	Ambiti di espansione per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale APEA
IDE	Aviosuperficie esistente
IDE	Ambito per aviosuperficie prevista dal PSC
FI	Zone per servizi vari di interesse comunale e sovracomunale: consolidate e di nuovo impianto
F2	Zone per impianti sportivi di interesse generale
F3	Zone per attrezzature e impianti tecnici di urbanizzazione generale
F4	Zone cimiteriali
VI	Zone a parco territoriale
V	Zone per verde pubblico
SI	Zone per attrezzature collettive e civili per servizi scolastici di base
R	Zone per attrezzature pubbliche di interesse comune di tipo religioso
VIS	Zone per verde pubblico attrezzato
AGR	Zone agricole a vocazione produttiva
AGR	Zone agricole di rilievo paesaggistico
ZASR	Zone agricole speciali
	Zone per verde complementare alla viabilità e/o piste ciclabili
	ZONE SI: Zone di scambio intermodale
	ZONE FS: Zone ferroviarie
	STRADE E PARCHEGGI (P)
	SFM
	Viabilità principale
	Tangenziale in previsione

L'intervento in variante ricade all'interno della Tavola 1.3 “Tessuti urbani ed extraurbani” ed è interamente una “Zona agricola di rilievo paesaggistico” (di cui all'art. 4.8 del PSC visto in precedenza).

La variante risulta conforme al RUE del Comune di Molinella.

3.4 Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) di Ferrara

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Ferrara è lo strumento di gestione delle trasformazioni del territorio provinciale che derivino (o si ipotizzino) da progetti, programmi e piani settoriali di effetto superiore all'ambito del singolo Comune. Il PTCP è stato formato dopo l'entrata in vigore della Legge n. 142 del 8 giugno 1990, che dava competenza alle Amministrazioni provinciali per la redazione di Piani di area vasta, quali appunto il PTCP. Il documento descrive macro-obiettivi e azioni specifiche nell'ambito di quattro settori:

SISTEMA ECONOMICO	SISTEMA INSEDIATIVO	SISTEMA INFRASTRUTTURALE	SISTEMA AMBIENTALE
Agricoltura	Aree programma	Trasporto stradale	Fiumi
Pesca/itticoltura	Aree progetto	Mobilità aree urbane e costa	Acque interne artificiali
Sistemi produttivi	Funzioni urbane	Trasporto ferroviario	Valli
Turismo		Trasporto idroviario e porti	Costa
			Zone boscate

Dal 2005 tale piano consta anche di un Quadro Conoscitivo e di un documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), limitati ai contenuti delle varianti specifiche approvate per il nuovo Piano Provinciale per la Gestione integrata dei Rifiuti PPGR, del Piano Provinciale per la Tutela e il Risanamento della Qualità dell'Aria PTRQA e per il progetto di Rete Ecologica Provinciale di I livello REP. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale, dando attuazione agli accordi di cui all'articolo 13, comma 3-ter. Il PTCP (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c. 20/2000) definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono:

- al paesaggio;
- all'ambiente;
- alle infrastrutture per la mobilità;
- ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo
- sovracomunale;
- al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale;
- ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia
- funzioni di pianificazione del territorio.




Figura 15 – Inserimento dell'area d'intervento su PTCP della Provincia di Ferrara

Dall'immagine si evince che il percorso interrato del cavidotto di connessione in AT, nel tratto che ricade nella Provincia di Ferrara e nello specifico nei comuni di Argenta e Portomaggiore, si snoda inizialmente in zona “PLERT – aree di attenzione per la localizzazione a condizione degli impianti per l'emittenza radio-televisiva”; successivamente attraversa le aree sottoposte a vincoli riguardanti gli “invasi ed alvei dei corsi d'acqua” (art. 18), “zone di tutela dei corsi d'acqua” (art. 17) e “dossi o dune di valore storico-documentale”(art. 20 c. 2 l. a). Nello sviluppo del percorso del cavidotto all'interno della zona urbanizzata di Argenta, si sovrappone per un breve tratto a “strade panoramiche” (art. 24 c.6) e “strade storiche” (art. 24 c.1a).

Si riportano di seguito gli stralci degli articoli prima citati che regolano gli interventi all'interno delle aree vincolate, evidenziando che non sussistono limitazioni alla realizzazione del cavidotto e della Cabina di Sezionamento.

NTA del PLERT inerente alle aree ove insiste il cavidotto:

Art. 5 c.2:

“2. Al fine di garantire il rispetto degli ambiti di competenza della pianificazione territoriale provinciale, è inoltre sconsigliata la collocazione di impianti a meno di 500 metri dal confine con il territorio di altre Province.”;

NTA del PTCP inerenti alle aree ove il cavidotto e/o la Stazione SE insistono:

Art. 17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua:

(...) 5. (D) In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

d. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 18 – Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di vaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".
2. (I) In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi: a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
3. (P) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate: a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma; b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente; c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio

della sponda. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti: a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso; c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo; d. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde; e. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. (I) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(...) 4. (P) Le seguenti infrastrutture:

d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Art 20 - Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune.

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della

pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.

2. (I) In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:
a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;

3. (P) Ai dossi di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del quarto comma precedente art.19 e (D) le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.

(...) 8. (D) Qualora sul complesso dunoso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano, la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le espansioni dei centri abitati, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale.

Art. 24 - Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:

a. la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella "Carta del ferrarese del 1814", redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;

(...) 6. (D) Il presente Piano individua inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:

a. valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turistico-ricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;

b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il

recupero della edilizia rurale tipica; c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio. Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'opera in variante risulta coerente con il Piano in quanto il cavidotto è interrato e non comprometterà la percezione del paesaggio. Inoltre, tale opera è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto ricade nell'allegato A "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del PDR 31/2017 lett. A15.

In merito alla cabina di Sezionamento, questa non ricade in nessun ambito di tutela.

3.5 Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione dei Comuni Valli e Delizie

La legge regionale 24 del 2017 prevede che i Comuni si dotino di un unico piano urbanistico generale (PUG), orientato a promuovere e regolare i processi di rigenerazione urbana e a limitare il consumo di suolo.

I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore che compongono l'Unione "Valli e Delizie" avevano già consolidato una comune politica urbanistica attraverso l'elaborazione in forma associata e fortemente unitaria dei tre pre-vigenti Piani Strutturali Comunali, così come i tre RUE, un'elaborazione sviluppata a partire dal 2003 che ha portato all'approvazione definitiva di questi strumenti urbanistici fra il 2009 e il 2010. Questo consolidamento è proseguito negli anni con la costituzione dell'Unione e con l'istituzione del SUE e del SUAP unitari a livello di Unione. L'elaborazione del Piano ha preso le mosse verso la fine del 2019, a seguito dell'aggiudicazione della gara per l'appalto di servizio dello studio ed elaborazione del PUG e Regolamento Edilizio; si è trattato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 24/2017, di "un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG). Il PUG è stato approvato con delibera di Consiglio Unione n. 30 del 04.08.2022 ad oggetto "PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FERRARA) – Adeguamento del PUG adottato con delibera CU n.6 del 24.02.2022 al parere motivato espresso dal CUAV – Approvazione del PUG a norma dell'art. 46 comma 6 della L.R. 24/2017 e contestuale approvazione della Zonizzazione Acustica ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2001" ed è composto da 169 elaborati così raggruppabili:

- DICHIARAZIONE DI SINTESI
- RELAZIONE – STRUTTURA DEL PIANO
- QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO, che ricomprende anche l'aggiornamento della microzonazione sismica di III livello Unione Valli e Delizie – Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore (FE) Piano Urbanistico generale (PUG) Dichiarazione di Sintesi 15
- TAVOLA DEI VINCOLI che riporta tutto il sistema dei vincoli gravanti sul territorio (paesaggistici – ambientali – infrastrutturali)
- STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO-AMBIENTALE (SQUEA) e relative tavole, che illustra le decisioni strategiche assunte con il PUG per il futuro del territorio
- PUG comprensivo della disciplina normativa e relativa cartografia di zonizzazione del territorio
- VALSAT e VINCA relative alla verifica di sostenibilità delle scelte assunte
- ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC)

Successivamente, l'Unione dei Comuni ha ritenuto di procedere ad una rettifica della documentazione del PUG e con Delibera CU n. 36 del 29.09.2022, ha approvato il nuovo PUG sostituendone alcuni documenti. Il PUG è efficace dal 26.10.2022, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della regione Emilia Romagna. Con delibera di Consiglio Unione n. 42 del 23.12.2024, è stato approvato l'aggiornamento 2024 alla "Tavola dei Vincoli" ed alla "Scheda dei Vincoli" allegate al PUG (Piano Urbanistico Generale) dell'Unione Valli e Delizie, consistente in rettifiche cartografiche, recepimenti normativi ed apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.






Figura 16 - Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione delle Valli e Delizie - Tavola 1 - Griglia degli elementi strutturali

Dall'analisi dell'Estratto della Tav. 1 – Griglia degli elementi strutturali, del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, emerge che il cavidotto di connessione si snoda nei seguenti ambiti:

- PTPR 20_2 - Dossi di rilevanza storico documentale e paesistica
- PTPR 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.
- PTPR 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- PTPR 17 – Zona di tutela dei corsi d'acqua
- IDR1 - Fascia di pertinenza fluviale (PSAI Reno)
- IDR2 - Fascia di pertinenza fluviale (PSAI Reno) in territorio urbanizzato
- ZSC/ZPS – ZPS IT4060017
- ZCS/ZPS – IT4060001
- GAL_C – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua
- GAL_F – Parchi e riserve nazionali o regionali
- OBS_112 – Principali percorsi e/o ciclabili da realizzare o riqualificare
- OBS_202 – Infrastrutture di accessibilità o connessione
- STR – Zona di rispetto stradale
- ELE – Fascia di rispetto degli elettrodotti
- LUM – Zona di particolare protezione dell'inquinamento luminoso
- ITADBIO21 – art. 15 alveo attivo bacino montano fiume Reno

Il progetto risulta coerente con il Piano in quanto il cavidotto è interrato, attraverserà principalmente strade pubbliche asfaltate e non comprometterà la percezione del paesaggio. Inoltre, tale opera è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto ricade nell'allegato A "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del PDR 31/2017 lett. A15. In merito all'attraversamento di aree ZPS/ZSP si rimanda allo Screening VINCA trasmesso nell'ambito del procedimento.

Per maggiori dettagli sulle fasce di servitù oggetto del vincolo preordinato all'esproprio si rimanda al piano particellare di esproprio "FL_MOL_R.02.1" e all'elaborato grafico allegato "FL_MOL_Variante.1".






Figura 17 - Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione delle Valli e Delizie - Tavola 2 - Valorizzazione ambientale ed economica del territorio rurale

Dall'analisi dell'Estratto della Tav. 2 – Valorizzazione ambientale ed economica del territorio rurale, del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, emerge che l'ambito di analisi interessa le seguenti aree:

- Territorio urbanizzato
- Oasi istituite
- Percorsi ciclabili livello 2
- Strada storica o panoramiche
- Itinerari di fruizione principali

Il progetto risulta coerente con il Piano in quanto il cavidotto è interrato, attraverserà principalmente strade pubbliche asfaltate e non comprometterà la percezione del paesaggio dal punto di vista panoramico. Inoltre, tale opera è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto ricade nell'allegato A "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del PDR 31/2017 lett. A15.

In merito alla Cabina di Sezionamento, questa non ricade in nessun ambito di tutela.

Per maggiori dettagli sulle fasce di servitù oggetto del vincolo preordinato all'esproprio si rimanda al piano particellare di esproprio "FL_MOL_R.02.1" e all'elaborato grafico allegato "FL_MOL_Variante.2".








Figura 18 - Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione delle Valli e Delizie - Tavola 6.3 - Disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale

Dall'analisi dell'Estratto della Tav. 6.3 – Disciplina degli interventi diretti nel territorio rurale, del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 2022 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, emerge che il cavidotto oggetto d'intervento ricade principalmente nell'ambito del territorio di rilievo paesaggistico ed in piccola parte, in corrispondenza del Fiume Reno, nell'ambito del territorio agricolo ad alta vocazione produttiva. Si tratta tuttavia di cavidotto interrato principalmente su strade pubbliche asfaltate e l'intervento non comprometterà l'uso del terreno.

Per maggiori dettagli sulle fasce di servitù oggetto del vincolo preordinato all'esproprio si rimanda al piano particellare di esproprio "FL_MOL_R.02.1" e all'elaborato grafico allegato "FL_MOL_Variante.3".





--- --- ---
Limiti amministrativi comunali
(fonte: Regione Emilia-Romagna - Edizione 2020)

--- --- ---
Porzioni modificate dei Limiti amministrativi comunali
(fonte: Unione Valli e Delizie) sulla base del procedimento di rettifica
del tracciato, avviato dai Comuni con specifiche Delibere, in attesa
di "accertamento" da parte della Regione.

Tutela dell'ambiente e dell'identità storico culturale

Tutela ambientale e paesaggistica

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP)
- Zone di tutela dei corsi d'acqua (PTCP)
- Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (PTCP)
- Zone di tutela naturalistica (PTCP)
- Dossiers di rilevanza storico-documentale e paesistica (PTCP)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Fascia di rispetto delle strade panoramiche
- Aree naturali
- Oasi istituite
- Centri storici

Aree soggette a vincolo paesaggistico

- Tormenti e corsi d'acqua (D.lgs. 42/2004 art.142 lett. b)
- Tormenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (D.lgs. 42/2004 art.142 lett. c)
- Parco del Delta del Po (D.lgs. 42/2004 art.142 lett. f)
- Tormenti coperti da foreste e da boschi (PTCP + D.lgs. 42/2004 art.142 lett. g)
- Zone umide - Convenzione di Ramsar (D.lgs. 42/2004 art.142 lett. i)
- Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo (art. 136 D.lgs. 42/2004)
- Complessi archeologici (PTCP + D.lgs. 42/2004 art.142 lett. m)
- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (PTCP + D.lgs. 42/2004 art.142 lett. m)
- Aree di concentrazione di materiali archeologici (PTCP + D.lgs. 42/2004 art.142 lett. m)

Tutela relativa alla vulnerabilità e sicurezza del territorio

- Zone di rispetto cimiteriale
- Zone di rispetto dei depuratori
- Zone di rispetto stradale
- Zone di rispetto ferroviario
- Fascia di rispetto degli elettrodotti
- Zone di rispetto per installazioni militari
- Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso DGR 1732/2015: Osservatorio astronomico Paolo Natali
- Fascia di rispetto del condotto di ammoniaca ed etilene
- Aree percorse dal fuoco
- Condotti ammoniaca ed etilene
- Metanodotto
- Impianti di emittente radio-televisiva
- Idrovia: limite massimo d'esproprio
- Idrovia: nuovo alveo canale navigabile
- Fasce di pertinenza fluviale - Art. 18 PSAI Reno
- Fasce di pertinenza fluviale in territorio urbanizzato - Art. 18 PSAI Reno
- Impianto a rischio di incidente rilevante
- Perimetrazioni aree allagate 2-4 maggio 2023
- Perimetrazioni aree allagate 16-17 maggio 2023
- Alveo attivo zonizzato del reticolo idrografico - Art.15 PSAI Reno
- Aree ad alta probabilità di inondazione - Art.16 PSAI Reno
- Condizione limite di emergenza
- Aree di emergenza
- Infrastrutture di accessibilità o connessione

LEGENDA

- Nuova SE Tema (autorizzata)
- CdS (Cabina di Sezionamento)
- Cavidotto di Alta Tensione a 36 kV con relativa fascia di rispetto di 2,00 m per lato
- Linee aeree di Alta Tensione esistenti
- Raccordi AT

Tutela dei beni storico testimoniali e culturali

- Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e categoria di tutela
- Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e categoria di tutela con vincolo di bene culturale (D.lgs. 42/2004 art.10 e 11)
- Edifici e complessi di interesse storico-testimoniale e categoria di tutela
- Alberi di pregio
- Maceri tutelate e relativa classe di tutela:
 - 1 - componente complessa del paesaggio da conservare
 - 2 - componente ambientale di base
 - 2a - da conservare
 - 2b - da migliorare
 - 3 - componente storico documentale
- Zona interessata dal sito UNESCO: aree iscritte
- Zona interessata dal sito UNESCO: aree tampone
- Siti vincolati di interesse archeologico di cui alla parte II del D.lgs. 42/2004
- Perinenze di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico esterne ai centri urbani
- Corti rurali integrate
- Viabilità storica

Figura 19 - Piano Urbanistico Generale (PUG) Unione delle Valli e Delizie - Tavole 1.6 e 1.9 - Tutela dei vincoli - Tutela e vincoli ambientali e paesaggistici

Dall'analisi dell'Estratto delle Tavole 1.6 e 1.9 – Tutela dei Vincoli - Tutela e vincoli ambientali e paesaggistici del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 2022 ed aggiornato a dicembre 2024 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, emerge che l'ambito di analisi attraversa le seguenti aree:

- Zone di tutela dei corsi d'acqua (PTCP)
- Pertinenze di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico esterne ai centri urbani
- Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica (PTCP)
- Condizione limite d'emergenza: Infrastrutture di accessibilità o connessione
- Territorio urbanizzato
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 18 PSAI Reno)
- Viabilità storica
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (PTCP)
- Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per 150 m (D.Lgs 42/2004 art 142 lett. c)

Il progetto risulta coerente con il Piano in quanto il cavidotto è interrato, attraverserà principalmente strade pubbliche asfaltate e non comprometterà la percezione del paesaggio dal punto di vista panoramico. Inoltre, tale opera è esclusa dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto ricade nell'allegato A "interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del PDR 31/2017 lett. A15. La Cabina di Sezionamento è esterna ad ambiti di tutela.

Per maggiori dettagli sulle fasce di servitù oggetto del vincolo preordinato all'esproprio si rimanda al piano particellare di esproprio "FL_MOL_R.02.1" e all'elaborato grafico allegato "FL_MOL_Variante.4".